

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1482)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1985 — dell'articolo 1 del disegno di legge, di cui allo Stampato Camera n. 1553,

d'iniziativa dei deputati COLUCCI, LO BELLO, ROSINI, CUOJATI, SEPPIA, CACCIA, ANIASI, DE CARLI, SACCONI, TESINI, SALERNO, MARZO, PIRO e ALBERINI

(V. Stampato Camera n. 1553-ter)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 agosto 1985

Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le indennità di trasferta, le relative spese di viaggio documentate o le indennità chilometriche e i rimborsi forfettari di spese corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive na-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonchè degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

2. Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonchè ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, semprechè le somme corrisposte, al netto delle spese di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dall'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l'indirizzo di ciascun percipiente nonchè l'entità e la causale delle somme erogate.

3. I premi che non superino l'importo di lire 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore sono soggetti per l'intero ammontare alla ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Sono parimenti esclusi i premi il cui ammontare risulti formato esclusivamente dai versamenti degli atleti partecipanti alla manifestazione sportiva.

5. Non si fa luogo a recuperi nè a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennità ed i rimborsi di cui al primo comma.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi in ragione d'anno, si provvede per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.